



Cod. H24D/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 139

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0003887
Data: 22/10/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Bozza di disegno di legge sulla riorganizzazione territoriale degli Ordini - Testo inviato dal Ministero della Giustizia.

In allegato si rimette il testo e la relazione illustrativa, pervenuti in data 20/10/2015 dal Ministero della Giustizia, relativi alla bozza di disegno di legge sulla riorganizzazione territoriale degli Ordini.

Si tratta di un disegno di legge delega, che verrà discusso alla Camera e al Senato e che, dopo la sua conversione in legge, vedrà l'adozione di uno o più decreti legislativi, e solo questi ultimi saranno la vera modifica alla riorganizzazione territoriale.

L'iter formativo di tale disposizione sarà quindi lungo ed articolato, e, anche se ne è stata richiesta una presa d'atto al CNAPPC, è opportuno ricevere da parte Vostra valutazioni ed osservazioni su tale testo.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Roma **20 OTT. 2015**

Al Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
e p.c. al Signor Capo di gabinetto

Loro SEDI

Oggetto: Riforma rete professioni tecniche.

Si trasmette l'allegato provvedimento, con la relativa relazione illustrativa, per acquisire l'avviso di codesto ente ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento.

Cordialità

Il Capo dell'Ufficio legislativo Vicario
Cons. Giuseppe Santalucia

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of Giuseppe Santalucia, written over the typed name.

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL GOVERNO
RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIORGANIZZAZIONE
TERRITORIALE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, DEGLI
ARCHITETTI, PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI,
DEI CHIMICI, DEI GEOLOGI, DEGLI INGEGNERI, DEI TECNOLOGI
ALIMENTARI, DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, DEI
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI, DEI PERITI
INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI.**

Articolo 1

(Delega al Governo per la riorganizzazione territoriale di alcuni ordini e collegi professionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione territoriale degli ordini e collegi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri, dei tecnologi alimentari, dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione degli ordini e dei collegi professionali nel perseguimento delle relative finalità istituzionali, da conseguire attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei costi di organizzazione e gestione su base territoriale;
- b) individuazione di una soglia numerica minima di professionisti iscritti ai fini della costituzione o del mantenimento di un ordine o collegio territoriale, anche in relazione al numero degli iscritti ovvero individuazione della regione come circoscrizione territoriale di riferimento per ciascun ordine e collegio territoriale;
- c) accorpamento degli ordini o collegi territoriali aventi un numero di iscritti inferiore alla soglia minima numerica individuata in conformità ai criteri di cui alla lettera *b*), con l'ordine o collegio viciniore avente sede nella medesima regione, fatta eccezione per gli ordini e collegi territoriali già costituiti nei capoluoghi di Regione e nelle Città metropolitane, indipendentemente dal numero di iscritti;
- d) trasferimento, quale effetto dell'accorpamento di cui alla lettera *c*) delle competenze e delle funzioni spettanti all'ordine o collegio territoriale accorpato, ivi inclusa la tenuta dell'albo e l'esercizio della funzione disciplinare, ai competenti organi dell'ordine o collegio territoriale accorpante;

- e) previsione, fatto salvo quanto già previsto nelle lettere precedenti, di una disciplina transitoria;
- f) abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari e gli ordini ed i collegi professionali interessati. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere adottati comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, previa ricognizione della normativa vigente in materia di organizzazione territoriale degli ordini e collegi professionali interessati.

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

5. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Relazione illustrativa

Modifica circoscrizione territoriale ordini e collegi

Il dPR. n. 137/2012 ha profondamente innovato la figura del professionista. Ne risultano accresciute le potenzialità e, correlativamente, le responsabilità sul piano lavorativo e deontologico, in particolare attraverso l'introduzione degli obblighi di assicurazione e aggiornamento professionale.

La riforma ha introdotto rilevanti **novità normative anche per gli organi di governo del sistema ordinistico, sia a livello territoriale, sia centrale**, in attuazione del principio di separazione tra la funzione amministrativa e quella di controllo, con speciale riferimento alle regole attinenti i consigli di disciplina. Ciò ha comportato, per gli ordini e collegi interessati, in via consequenziale, un processo di adeguamento, anche dotandosi di strumenti conformi alle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione.

Nel contempo, il nuovo contesto normativo di riferimento, sia nazionale che comunitario, in via tendenziale richiede di **incrementare la qualità degli standards professionali**, a tutela sia delle categorie medesime, che dei fruitori delle prestazioni professionali, oltre che a garanzia della competitività e della libera concorrenza.

Al fine di consentire un completamento del percorso di riforma anzidetto, appare opportuno incrementare il livello di efficienza ed efficacia organizzativa degli ordini e dei collegi professionali, quali soggetti svolgenti un rilevante ruolo nell'economia. In particolare, **per favorire la riduzione dei costi di gestione e funzionamento, va evidenziata l'esigenza di riorganizzazione territoriale degli ordini e collegi**, anche tenendo conto del processo di riorganizzazione degli enti amministrativi territoriali. Ciò sul rilievo per cui un rilevante numero di enti, tra i quali anche alcuni ordini e collegi professionali, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale.

Si è proceduto, pertanto, a **ridefinire ex novo la disciplina, individuando l'ambito spaziale più adeguato alle istituzioni ordinistiche**, tenuto conto delle singole specificità. Proprio in base a certe **peculiarità, come il numero degli iscritti**, si può affermare che, per alcune professioni, l'unità minima di riferimento può essere facilmente identificata con **l'ambito spaziale delle regioni a statuto ordinario**.

Ad ogni modo, vanno introdotte apposite previsioni che consentano, in base alle esigenze di funzionamento delle singole categorie professionali e del numero di professionisti iscritti, nonché della **riduzione dei costi di gestione**, la possibilità di riorganizzare su base territoriale gli Ordini e Collegi professionali mediante **l'accorpamento di quelli aventi un numero di iscritti inferiore a una soglia minima prestabilita (variabile a seconda degli ordini o dei collegi interessati)**.

La gestione di tale processo di riorganizzazione territoriale spetta, come competenza, al Ministero della giustizia, quale amministrazione vigilante che, sentiti i Consigli degli ordini e collegi interessati, può procedere alla **riorganizzazione ed all'accorpamento** in parola, con conseguente **trasferimento** delle competenze e delle funzioni spettanti all'ordine o collegio territoriale accorpato, ivi inclusa la tenuta dell'albo e l'esercizio della funzione disciplinare, ai competenti organi dell'ordine o collegio territoriale accorpante. Nel contempo, con specifica disciplina transitoria va assicurata la continuità dell'esercizio delle funzioni di interesse pubblico demandate agli ordini e collegi professionali.

Ecco il testo dell'articolato proposto.

L'articolo 1 prevede la delega al Governo per la riorganizzazione territoriale di alcuni ordini e collegi professionali.

Si prevede, al comma 1, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione territoriale degli ordini e collegi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri, dei tecnologi alimentari, dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione degli ordini e dei collegi professionali nel perseguimento delle relative finalità istituzionali, da conseguire attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei costi di organizzazione e gestione su base territoriale;
- b) individuazione di una soglia numerica minima di professionisti iscritti ai fini della costituzione o del mantenimento di un ordine o collegio territoriale, anche in relazione al numero degli iscritti ovvero individuazione della regione come circoscrizione territoriale di riferimento per ciascun ordine e collegio territoriale;
- c) accorpamento degli ordini o collegi territoriali aventi un numero di iscritti inferiore alla soglia minima numerica individuata in conformità ai criteri di cui alla lettera *b*), con l'ordine o collegio viciniore avente sede nella medesima regione, fatta eccezione per gli ordini e collegi territoriali già costituiti nei capoluoghi di Regione e nelle Città metropolitane, indipendentemente dal numero di iscritti;
- d) trasferimento, quale effetto dell'accorpamento di cui alla lettera *c*) delle competenze e delle funzioni spettanti all'ordine o collegio territoriale accorpato, ivi inclusa la tenuta dell'albo e l'esercizio della funzione disciplinare, ai competenti organi dell'ordine o collegio territoriale accorpante;
- e) previsione, fatto salvo quanto già previsto nelle lettere precedenti, di una disciplina transitoria;

- f) abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

Tale decreto è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari e gli ordini ed i collegi professionali interessati. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere adottati comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, previa ricognizione della normativa vigente in materia di organizzazione territoriale degli ordini e collegi professionali interessati.

Il Governo, con la procedura suindicata, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

Infine, la clausola di invarianza finanziaria. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.